

dato atto che la società interessata è stata regolarmente convocata mediante notifica a norma di legge degli atti introduttivi del presente procedimento;

considerato che la società non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;

rilevato che non sussiste questione in ordine all'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa convocata, attesi la sua forma ed il suo oggetto commerciale e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi dell'art. 2, CCII., mancano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalla citata norma;

rilevato che i ricorrenti unitamente considerati, stante il disposto dell'art. 7 CCII vantano nei confronti della debitrice un credito di € 33.261,84 come da atti allegati al ricorso;

rilevato che a carico della debitrice risultano, inoltre, debiti previdenziali e fiscali iscritti a ruolo per l'importo di € 1.464.717,52 come da documentazione pervenuta al Tribunale dai rispettivi Enti competenti;

ritenuto che, pertanto, all'esito dell'istruttoria risulti già documentato il superamento dell'importo minimo di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, CCII;

ritenuto che la documentazione in atti comprovi lo stato di insolvenza della debitrice, desumibile dal mancato pagamento del credito dei ricorrenti, dall'esito negativo dei diversi pignoramenti intentati dai creditori e documentati in atti, nonché dall'ingente debito previdenziale/erariale;

ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare aperta nei confronti di EURO DISTRIBUTION S.R.L. con sede p. iva 01579920081 la liquidazione giudiziale;

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di EURO DISTRIBUTION S.R.L. p. iva 01579920081

NOMINA giudice delegato la Dott.ssa Paola Cappello_____;

NOMINA curatore __il Dott. Domenico Alloro_____;

AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai

rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; FISSA il giorno **8.11.2024 ore 10,15**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;

ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della persona o della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;

SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore e che deve senza indugio informare il pubblico ministero del mancato rispetto da parte del debitore o degli amministratori degli obblighi di cui agli articoli 49 comma 3, lettera c) e 198 comma 2 CCI;

AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.

DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Imperia all'esito della camera di consiglio del _10.5.2024_____

Il Presidente

Dott.ssa Paola Cappello